

Relazione illustrativa al **Progetto di legge "Modifiche all'articolo n.41 "Legittima difesa", Capitolo IV, del Codice Penale**

La funzione della norma di cui si chiede l'approvazione è quella di accordare una tutela rafforzata al domicilio contro indebite intrusioni che possono porre in pericolo l'incolumità delle persone presenti.

La nuova disciplina si rende necessaria per un efficace contrasto alla criminalità, sempre più temuta in ragione della frequenza con cui vengono commessi reati penetrando nelle mura domestiche, quando è difficile o impossibile ottenere l'aiuto di altri, quando l'intimità rende i cittadini più vulnerabili rispetto alle aggressioni.

E' noto che il riconoscimento della legittima difesa si presta a varie interpretazioni. La questione più spinosa concerne la valutazione della proporzione tra difesa ed offesa, perché implica una valutazione e un bilanciamento degli interessi da tutelare, delle offese, ma anche dei mezzi a disposizione dell'agredito e di tutte le circostanze della situazione concreta.

La valutazione del requisito della proporzione è resa ancor più problematica nei casi i beni in conflitto siano tra loro eterogenei: si pensi al caso di colui che invoca la legittima difesa perché ha sparato un colpo di fucile all'indirizzo di un individuo, che si era introdotto nella camera da letto, impossessandosi di un orologio riposto nel comodino.

Il problema del bilanciamento degli interessi da tutelare, tra reati contro la persona e reati contro il patrimonio, è affrontato e risolto dalla nuova norma *nel senso di* scriminare la lesione della persona al fine di tutelare la propria o l'altrui incolumità ovvero i propri e gli altri beni solo quando vi è pericolo d'aggressione e quando non vi è desistenza. In altri termini, non può essere considerato legittimo l'uso delle armi contro chi si sta dando alla fuga dopo aver abbandonato la refurtiva.



Unione per la Repubblica

Sede centrale

via Cà Franceschino n. 3 - 47893 Borgo Maggiore - Repubblica di San Marino
Tel. 0549 909884 Fax. 0549 972855 per comunicazioni urgenti: +39 335 7330571
Email: info@upr.sm web site: www.upr.sm

UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

Depositato in Data 19-02-2015

IL DIRIGENTE

La portata della norma, rispetto alla analoga riforma introdotta nell'ordinamento italiano, appare significativamente circoscritta al fine di evitare che, col pretesto della legittima difesa, venga legittimato, di fatto, il farsi giustizia da sé.

Vari elementi concorrono a circoscrivere l'ambito di applicazione della norma. Anzitutto l'uso delle armi può essere considerato legittimo solo nel domicilio. Ciò in linea con la tradizione sammarinese che autorizza la detenzione di armi solo presso l'abitazione. E' noto che in altri ordinamenti l'uso di armi a scopo di difesa è stato esteso anche ai luoghi di esercizio individuale di attività (si pensi ai negozi, agli uffici privati e, in generale alle aziende private), pure essi rientranti nel concetto di domicilio. Tale estensione, tuttavia, rischierebbe di produrre effetti deleteri se si consentisse un porto indiscriminato delle armi anche fuori casa. D'altro canto proprio nelle abitazioni si verifica il maggior numero di reati contro il patrimonio.

In secondo luogo, la nuova norma considera legittimo l'uso delle armi e quindi scrimina soltanto in presenza di tassativi presupposti:

- a) che l'arma sia legittimamente detenuta;
- b) che vittima e aggressore si trovino entrambi in uno dei luoghi di privata dimora all'uopo previsti;
- c) che l'arma di cui si dispone si usata per difendere la propria o l'altrui incolumità o beni propri o altrui;
- d) che non vi sia desistenza e vi sia pericolo d'aggressione.

In conclusione chi spara al ladro, colpendolo, che si è dato alla fuga non è giustificabile essendo venuto meno ogni pericolo di aggressione e, conseguentemente, ogni esigenza di protezione dei propri beni.

Con questi precisi limiti, una riforma dell'attuale disciplina si impone per evitare pericolose discrepanze interpretative: l'introduzione della valutazione della proporzionalità basato su parametri prefissati, assottiglia la discrezionalità del giudice e restituisce certezza al diritto.



Unione per la Repubblica

Sede centrale

via Cà Franceschino n. 3 - 47893 Borgo Maggiore - Repubblica di San Marino
Tel. 0549 909884 Fax. 0549 972855 *per comunicazioni urgenti*: +39 335 7330571
Email: info@upr.sm web site: www.upr.sm

ALTRE CONSIDERAZIONI

L'art. 182 c.p., (a differenza dell'art. 614 c.p. italiano) estende il concetto di domicilio al luogo di esercizio individuale di attività (penso ai negozi, agli uffici privati e, in generale alle aziende private).

In teoria si potrebbe pensare di prevedere la legittima difesa con le armi sia ai luoghi di lavoro privati che agli uffici pubblici.

Senonché nell'ordinamento sammarinese è fatto divieto per chiunque di portare armi fuori dalla propria abitazione. E' vietato, in altri termini, anche per il gioielliere tenere le armi nel negozio. A maggior ragione il divieto sussiste, ad esempio, per il dipendente pubblico che lavori in posta o in altro ufficio della pubblica amministrazione.

Quindi, ad oggi non credo che sia possibile attuare una riforma più ampia, senza disciplinare il "porto d'armi" poiché in effetti, attualmente, non è possibile considerare lecito l'uso di un'arma, in un negozio, in un distributore, ect, perché tale arma non è legittimamente detenuta.

La detenzione dell'arma è legittima solo in casa. Al di fuori dell'abitazione è possibile la detenzione e l'uso di armi solo per cacciatori, per forze di polizia, per sportivi e per figure determinate. Manca invece una disciplina specifica per tutti i privati che vogliano detenere armi a scopo di autodifesa.

D'altro canto occorre interrogarsi su quali sarebbero gli effetti di una generalizzata estensione del porto d'armi fuori da casa.

L'unica modifica possibile, mi pare, è quella indicata sopra che consente l'uso dell'arma solo nella propria o nell'altrui abitazione. In ogni caso, deve essere chiaro che si possono usare solo le armi già presenti presso quell'abitazione. Non si può andare a casa di altri con armi.



Unione per la Repubblica

Sede centrale

via Cà Franceschino n. 3 - 47893 Borgo Maggiore - Repubblica di San Marino

Tel. 0549 909884 Fax. 0549 972855 *per comunicazioni urgenti*: +39 335 7330571

Email: info@upr.sm web site: www.upr.sm